

A seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015 si è completato l'iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE. Tale decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d'esercizio e la disciplina del D.lgs. 127/1991 in tema di bilancio consolidato.

L'Organismo Italiano di Contabilità (di seguito OIC) nel 2016, in virtù dell'art. 12 del D.lgs. 139/2015 che prevede che *“L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”*, ha concentrato la propria attività, prioritariamente, nell'esame degli istituti introdotti dalla nuova legge aventi un impatto innovativo importante rispetto alla previgente disciplina. La scala delle priorità è stata ampiamente discussa con gli stakeholders e in più occasioni l'OIC ha commentato pubblicamente il proprio piano dei lavori.

Si sottolinea che, nel corso della consultazione, alcuni commentatori hanno richiesto all'OIC di disciplinare le modalità di contabilizzazione delle ristrutturazioni del debito per le imprese che applicano il costo ammortizzato (imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata ed hanno optato per l'applicazione del costo ammortizzato). Per recepire tale commento l'OIC ha deciso di introdurre nell'OIC 19 la disciplina di come contabilizzare una modifica sostanziale dei termini contrattuali di un debito esistente o di parte dello stesso, ciò per consentire alle imprese interessate di contabilizzare tale fattispecie già nel bilancio 2016. Pertanto l'OIC 19 prevede che *“quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all'OIC 6), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito. Quando interviene l'eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione. Quando non interviene l'eliminazione contabile del debito, [...] i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito”*.

L'OIC inoltre si è impegnato a monitorare l'individuazione, sulla base delle prassi operative, di eventuali ulteriori fattispecie concrete di applicazione dei principi contabili, che potrebbero comportare l'ampliamento e/o la modifica degli standards in vigore.

Pertanto l'OIC ha deciso di avviare un progetto di post-implementation review del principio contabile OIC 6 RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO per valutare se e come modificare tale principio contabile.

L'OIC ha predisposto il seguente questionario al fine di identificare le difficoltà applicative

riscontrate negli ultimi anni nell'applicare tale principio contabile.

Per la compilazione del questionario predisposto dall'OIC, il termine è fissato entro il 30 giugno 2017.

Si fa presente che l'OIC utilizzerà le risposte ricevute nel pieno rispetto della confidenzialità, quindi non menzionando i nomi di coloro che parteciperanno alla consultazione.

Information about you

* 1. Background ed esperienza

Vi preghiamo di riferirci qual è il vostro ruolo ed esperienza

Redattore di bilancio

Revisore contabile

Accademico

Ente Regolatore

Investitore

Altro (specificare)

* 2. Dati personali

Nome:

Società:

Indirizzo e-mail:

3. Definizione di ristrutturazione del debito

L'OIC 6 definisce cosa s'intende per "ristrutturazione del debito, ossia un'operazione mediante la quale il creditore (o gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso. [...] La concessione si sostanzia in una perdita per il creditore ed un beneficio immediato o differito per il debitore."

Nell'attuale formulazione dell'OIC 6 si fa espresso richiamo che la definizione di debito ristrutturato ivi presente è coerente con la definizione di "credito ristrutturato" presente nella Circolare n. 272 di Banca d'Italia del 30 luglio 2008.

Si segnala che nel 2015 con il 7o aggiornamento della Circolare n.272 del 30/07/2008, la Banca d'Italia ha abrogato il concetto di credito ristrutturato (richiamato nell'OIC 6) introducendo il concetto di "esposizioni oggetto di concessioni (forbearance)" che si distinguono in:

- esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, che corrispondono alle "Nonperforming exposures with forbearance measures" di cui agli implementing technical standards[1] (di seguito ITS). Tali esposizioni rappresentano un dettaglio, a seconda dei casi, delle sofferenze, delle inadempienze probabili oppure delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; esse, quindi, non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate;
- altre esposizioni oggetto di concessioni, che corrispondono alle "Forborne performing exposures" di cui agli ITS.

Avete riscontrato problemi legati ai agli aspetti definatori contenuti nell'OIC 6?

[1] Trattasi di Regolamenti di esecuzione adottati dalla Commissione Europea.

Si

No

Se sì, si prega di fornire maggiori dettagli.

4. Effetti contabili derivanti dalla ristrutturazione

Data della ristrutturazione

La data della ristrutturazione secondo l'OIC 6 *“rappresenta il momento a partire dal quale si rilevano in contabilità e nel bilancio del debitore gli effetti economici e/o finanziari della ristrutturazione e si forniscono nella nota integrativa le informazioni previste dal presente principio.*

La data della ristrutturazione coincide con il momento a partire dal quale l'accordo di ristrutturazione diviene efficace tra le parti.”

[...] “La data della ristrutturazione coincide con il momento a partire dal quale l'accordo di ristrutturazione diviene efficace tra le parti. In particolare, la data della ristrutturazione coincide:

- 1. in caso di concordato preventivo ex art. 161 l.f., con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;*
- 2. in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., con la data in cui l'accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l'accordo prevede che la sua efficacia sia subordinata all'omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell'omologa;*
- 3. in caso di piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f., qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori;*
- 4. in caso di altre operazioni di ristrutturazione del debito, diverse rispetto a quelle esplicitamente previste dalla legge fallimentare, con la data di perfezionamento dell'accordo tra le parti.”*

Avete riscontrato problematiche e/o criticità legate alla data della ristrutturazione, ovvero il momento a partire dal quale si rilevano in contabilità e nel bilancio gli effetti economici/finanziari della ristrutturazione?

Sì

No

Se sì, si prega di fornire informazioni e suggerimenti.

5. Modalità di ristrutturazione del debito: effetti contabili per società che non applicano il “costo ammortizzato”

L'OIC 6 prevede, a titolo esemplificativo, “*diverse modalità attraverso le quali si può realizzare la ristrutturazione di un debito:*

1. *la modifica dei termini originari del debito [...];*
2. *il trasferimento dal debitore al creditore di un'attività (o un gruppo di attività) a estinzione parziale del debito;*
3. *l'emissione di capitale e sua assegnazione al creditore, con estinzione parziale del debito [...].*

La modifica dei termini originari del debito può riguardare una delle seguenti situazioni, o una loro combinazione:

1. *la riduzione dell'ammontare del capitale da rimborsare (valore a scadenza del debito);*
2. *la riduzione dell'ammontare degli interessi maturati (anche moratori) e non ancora pagati;*
3. *la riduzione dell'ammontare degli interessi che matureranno a partire dal momento della concessione fino al momento dell'estinzione dell'obbligazione (interessi maturandi) [...];*
4. *la modifica della tempistica originaria dei pagamenti [...].*

[...] Il debitore iscrive un utile da ristrutturazione nel conto economico nei soli casi indicati ai punti 1 e 2, in tutte le ipotesi assume particolare importanza l'informativa nella nota integrativa relativa al valore economico assunto dal debito a seguito della ristrutturazione.”

Riguardo ai casi esemplificati dal principio circa le modalità di ristrutturazione di un debito sono state riscontrate problematiche e/o criticità in riferimento alla contabilizzazione e/o alle informazioni da fornire in nota integrativa?

Sì

No

Se sì, si prega di indicare quali.

6. Trattamento contabile dei costi connessi all'operazione di ristrutturazione per società che non applicano il costo ammortizzato

L'attuale OIC 6 prevede che *“un'operazione di ristrutturazione del debito comporta, da un lato, effetti economici positivi per il debitore che beneficia delle concessioni e/o rinunce operate dal ceto creditorio, ma può produrre anche effetti economici negativi per il debitore.*

L'impresa debitrice, infatti, oltre a definire commissioni che possono essere eventualmente riconosciuti direttamente al creditore quale contropartita delle concessioni dallo stesso ottenute, si trova spesso obbligata ad avvalersi del contributo di una serie di soggetti i quali forniscono servizi specializzati ad elevato contenuto professionale, che in alcuni casi determinano il sostenimento di costi di importo tutt'altro che irrilevante.

I costi direttamente connessi ad un'operazione di ristrutturazione del debito rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) costi di consulenza professionale;*
- b) commissioni e oneri per servizi finanziari;*
- c) altri costi direttamente collegati all'operazione.*

A titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, le principali tipologie di costi che il debitore è chiamato a sostenere in caso di ristrutturazione del debito sono:

- le spese legali e notarili;*
- i compensi professionali per soggetti incaricati della predisposizione del piano;*
- i compensi dovuti ai professionisti incaricati dell'attestazione della validità del piano;*
- i compensi per attività di due diligence effettuata sull'impresa”.*

In questo contesto, il Principio afferma che *“i costi direttamente riconducibili ad un'operazione di ristrutturazione del debito sono rilevati nell'esercizio del loro sostenimento e/o maturazione all'interno degli oneri straordinari del conto economico”.*

Avete riscontrato problematiche e/o criticità legate all'attuale previsione contabile dell'OIC 6 per cui i costi direttamente connessi ad un'operazione di ristrutturazione del debito sono rilevati integralmente nell'esercizio del loro sostenimento mentre gli utili da ristrutturazione, secondo il criterio di competenza fissato dal principio contabile, sono iscritti successivamente solo alla data di ristrutturazione?

Sì

No

Se sì, si prega di fornire dettagli e spiegazioni.

7. Altre questioni

Ci sono altre questioni che non sono state trattate e che invece si ritiene debbano essere analizzate nell'OIC 6?

Sì

No

Se sì, si prega di specificare dettagliatamente quali e perchè.

The end

Grazie per aver partecipato!